



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3912

Seduta del 25/11/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA DA COVID 19

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Trivelli

Il Dirigente Marco Salmoiraghi

L'atto si compone di 5 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”* e s.m.i.;

RICHIAMATA la normativa in materia di *emergenza epidemiologica da Covid-19* e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

RICHIAMATE, altresì:

- le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine all'emergenza sanitaria da Covid -19;
- la DGR n. XI/3520 del 5 agosto 2020 avente ad oggetto *“Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) – Anno 2020”*;

CONSIDERATO che l'attuale recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 impone la necessità di adottare ulteriori determinazioni al fine di dare indicazioni a tutti gli operatori del settore e porre in essere le azioni indispensabili a farvi fronte, anche tenuto conto delle proiezioni dell'andamento epidemiologico elaborate dagli esperti del settore;

CONSIDERATO, altresì, che tale recrudescenza sta comportando un sovraffollamento delle strutture di ricovero e cura che non sempre consente il ricovero del paziente nei pressi della propria residenza;

RITENUTO, pertanto, che il costo del trasporto a domicilio post dimissione del paziente ricoverato con mezzi di Soccorso AREU, in Struttura fuori Provincia di residenza, ovvero trasferito successivamente per problematiche di sovraffollamento delle strutture ospedaliere è a carico del SSR e le aziende sanitarie di dimissione si faranno carico degli eventuali costi entro i limiti massimi stabiliti dalla DGR n. X/6645 del 29 maggio 2017;

RITENUTO di confermare che:

- le attività ambulatoriali, devono di norma essere mantenute, fatta salva la possibilità di rimodularle esclusivamente in relazione ad eventuali inderogabili esigenze organizzative interne al fine di garantire l'offerta assistenziale per i pazienti affetti da Sars-Cov-2;
- viene comunque mantenuta l'attività per prestazioni urgenti e per quelle non differibili (quali ad esempio chemioterapia, radioterapia, dialisi ecc.),



Regione Lombardia

LA GIUNTA

per le prestazioni dell'area salute mentale dell'età evolutiva e dell'età adulta e per i servizi sulle dipendenze;

- vengono, altresì, mantenute:
 - ✓ le attività relative alle vaccinazioni, agli screening oncologici e le attività delle commissioni medico legali;
 - ✓ le consegne degli esiti/referti delle prestazioni già effettuate, nonché di quelle indicate nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la richiamata DGR n. XI/3520/2020, in una fase epidemica di minor pressione sulle strutture sanitarie, nell'assegnare gli obiettivi di sviluppo ai Direttori Generali delle Strutture sanitarie pubbliche per il 2020, ha individuato *“il Recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale fortemente ridotte a causa dell'emergenza Covid 2019 – Produzione del secondo semestre 2020 pari ad almeno il 95% della produzione del secondo semestre 2019”*, attribuendo allo stesso il peso di 25 punti;

RITENUTO, in considerazione dell'andamento dell'epidemia e di quanto previsto dal presente provvedimento, di stabilire la sospensione della valutazione dell'obiettivo sopra citato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre e conseguentemente di ritenere valutabili esclusivamente i mesi di luglio, agosto e settembre;

RICHIAMATA la DGR n. XI/3525/2020 che affida a AREU le funzioni della Centrale operativa regionale in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge 17 luglio 2020, n. 77 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

RITENUTO, pertanto, di dare mandato ad AREU, anche nell'ambito delle sue attività di stretto collegamento con i Pronto Soccorso/DEA regionali, di indirizzare i pazienti alle centrali di tele-monitoraggio destinate agli assistiti:

- che non necessitano di ricovero ospedaliero,
- che si rivolgono alle sale operative del 118 (SOREU),
- che sono dimessi dai Pronto soccorso a seguito di inquadramento clinico, nel rispetto delle modalità operative concordate con le ATS;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare che:
 - le attività ambulatoriali, devono di norma essere mantenute, fatta salva la possibilità di rimodularle esclusivamente in relazione ad eventuali inderogabili esigenze organizzative interne anche al fine di garantire l'offerta assistenziale per i pazienti affetti da Sars-Cov-2;
 - viene comunque mantenuta l'attività per prestazioni urgenti e per quelle non differibili (quali ad esempio chemioterapia, radioterapia, dialisi ecc.), per le prestazioni dell'area salute mentale dell'età evolutiva e dell'età adulta e per i servizi sulle dipendenze;
 - vengono, altresì, mantenute:
 - ✓ le attività relative alle vaccinazioni, agli screening oncologici e le attività delle commissioni medico legali;
 - ✓ le consegne degli esiti/referti delle prestazioni già effettuate, nonché di quelle indicate nel presente provvedimento;
2. di stabilire, in considerazione dell'andamento dell'epidemia e di quanto previsto dal presente provvedimento, la sospensione della valutazione dell'obiettivo sopra citato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre e conseguentemente di ritenere valutabili esclusivamente i mesi di luglio, agosto e settembre;
3. di dare mandato ad AREU, anche nell'ambito delle sue attività di stretto collegamento con i Pronto soccorso/DEA Regionali, di indirizzare i pazienti alle centrali di telemonitoraggio destinati agli assistiti:
 - che non necessitano di ricovero ospedaliero;
 - che si rivolgono alle sale operative del 118 (SOREU);
 - che sono dimessi dai Pronto soccorso a seguito di inquadramento clinico, nel rispetto delle modalità operative concordate con le ATS;
4. di stabilire che il costo del trasporto a domicilio post dimissione del paziente ricoverato con mezzi di Soccorso AREU, in Struttura fuori Provincia di residenza, ovvero trasferito successivamente per problematiche di sovraffollamento delle strutture ospedaliere, è a carico del SSR e le aziende sanitarie di dimissione si faranno carico degli eventuali costi entro i limiti massimi stabiliti dalla DGR n. X/6645 del 29 maggio 2017;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

5. di demandare alla Struttura competente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, gli eventuali adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;
6. di comunicare il presente provvedimento alle Fondazioni I.R.C.C.S. di diritto pubblico affinché le stesse, nella formulazione degli obiettivi dei Direttori Generali, possano tenerne conto quali linee di indirizzo.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge